



CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE FABBRICATO

Polizza di assicurazione contro il rischio incendio a premio unico

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente *Fascicolo Informativo*, contenente:

- Nota informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al potenziale *Contraente* prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Edizione CRS 4946/T/05/18

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it

Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it



Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01/01/2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle **Condizioni di Assicurazione** prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) *Credemassicurazioni* Società per Azioni, in forma abbreviata *Credemassicurazioni* S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia)
- c) Per informazioni e assistenza contattare il numero verde 800 27.33.36
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27/06/2011, *Credemassicurazioni* a far data dal 29/07/2011 ha cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la "Responsabilità Civile autoveicoli terrestri"). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di *Credemassicurazioni*

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a 27 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 14,1 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 12,9 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

AVVERTENZA:

È possibile esercitare il diritto di **Recesso** come esplicitato dall'art. 1.4 delle **Condizioni di Assicurazione**.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al *Fascicolo Informativo* non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it).

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il prodotto "Protezione Fabbriato" contiene garanzie assicurative contro il rischio che il bene assicurato (*Fabbriato*) possa essere distrutto o danneggiato da una serie di eventi quali: *Incendio*, fulmine, esplosione e scoppio.

Le garanzie vengono proposte al *Contraente* opportunamente abbinate in 3 pacchetti.

PACCHETTO INCENDIO ED EVENTI NATURALI:

Beni assicurati: *Fabbriato*

Quanto assicuriamo: il limite di indennizzo riportato nel *Modulo di Polizza*.

Principali garanzie: *Incendio* ed altri danni (art. 3.1 delle *Condizioni di Assicurazione*), Eventi sociopolitici (Garanzia Particolare lettera A), Eventi atmosferici (Garanzia Particolare lettera B).

PACCHETTO SPARGIMENTI DI ACQUA:

Beni assicurati: *Fabbriato*

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: Spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera D), Spese di ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua (Garanzia Particolare lettera E)

PACCHETTO ALTRE GARANZIE FABBRICATO

Beni assicurati: *Fabbriato*

Quanto assicuriamo: l'importo riportato nel *Modulo di Polizza*

Principali garanzie: Fenomeno elettrico (Garanzia Particolare lettera C), Cristalli (art.4.1 delle *Condizioni di Assicurazione*), Ricorso terzi da *Incendio* (Garanzia Particolare lettera F).

Protezione Fabbriato prevede l'acquisto obbligatorio del pacchetto "*Incendio ed eventi naturali*" e di almeno un altro pacchetto a scelta tra "*spargimenti di acqua*" e "*altre garanzie Fabbriato*".

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Polizza a Copertura del Fabbriato*.

AVVERTENZA:

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del *Contraente*, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Prestazioni Assicurate

Le garanzie prestabilite sono descritte nella **sezione "Danni ai Beni"**.

SEZIONE "DANNI AI BENI"

La Sezione **Danni ai Beni** contiene le garanzie per i danni che può subire il *Fabbriato*, causati da eventi quali *Incendio*, eventi atmosferici, atti vandalici, spargimenti d'acqua. Contiene inoltre la Garanzia Cristalli, relativa alla rottura delle *Lastre* di vetro.

Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:

- Garanzia *Incendio* e relative Condizioni Particolari

Riguarda i danni al *Fabbriato* assicurato provocati da *Incendio*, ma anche da altre cause, che sono indicate nell'art. 3.1 "Cosa assicuriamo", quali ad esempio l'esplosione, lo scoppio, l'urto veicoli, il fumo, e da una serie di "Condizioni Particolari", di seguito elencate:

A - Eventi sociopolitici, B - Eventi atmosferici, C - Fenomeno elettrico, D - Spargimenti di acqua, E - Spese di ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua, F – Ricorso terzi da *Incendio*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono espressamente indicati nell'art. 3.1 "Cosa assicuriamo", nell'art. 3.2 "Cosa non assicuriamo" delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, o scoperti, e massimali.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul *Modulo di Polizza* riferite a questa garanzia e l'art. 3.1 delle *Condizioni di Assicurazione*, e le Garanzie particolari A, B, C, D, E, F delle *Condizioni di Assicurazione*.

Garanzia Cristalli

Riguarda i danni di rottura di *Lastre del Fabbriato*, purché dovuti alle cause indicate nell'art. 4.1 "Cosa assicuriamo".

La garanzia è regolamentata nell'art. 4.1 e nell'art. 4.2 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'art. 4.1 "Cosa assicuriamo", nell'art. 4.2 "Cosa non assicuriamo" delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500,00.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da *Credemassicurazioni* in caso di *Sinistro*, occorre, una volta stabilito che il *Sinistro* è coperto dall'*Assicurazione*, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali *Credemassicurazioni* interviene.

Esempi di applicazione di *Franchigia/Scoperto* con limite di indennizzo (validi per la sezione Danni ai Beni):

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello *Scoperto* minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di *Scoperto*; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di *Scoperto* e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Con riferimento alla garanzia prestata sul *Fabbriato* qualora la "superficie calpestabile interna" espressa in mq. dichiarata dal *Contraente* e riportata sul *Modulo di Polizza* risulti inferiore all'effettiva "superficie calpestabile interna" espressa in mq. troverà applicazione la *Regola Proporzionale*.

Vedi nei dettagli artt. 1.8 "Determinazione superficie calpestabile interna", 5.6 "Assicurazione parziale – deroga alla *Regola Proporzionale*" delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché le relativa definizione della "REGOLA PROPORZIONALE" riportata nelle definizioni del glossario.

4. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL *CONTRAENTE* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono riportate sul *Modulo di Polizza*.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti in ordine alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. In proposito si veda l'art. 1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, deve dare comunicazione scritta a *Credemassicurazioni* di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Credemassicurazioni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.

Si veda l'art. 1.10 "Variazioni del rischio per maggiori dettagli".

Esempio di aggravamento del rischio

In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d'uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile Abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel *Fabbricato* di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo.

6. Premi

Il *Contraente* paga un premio per la *Copertura Assicurativa*, la cui entità dipende:

- dalla durata dell'assicurazione;
- dalle caratteristiche del bene assicurato;
- nonché dalle garanzie acquistate.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata: l'importo del premio è indicato nel *Modulo di Polizza* alla voce "premio unico totale".

Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

AVVERTENZA: l'impresa, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. Rimane fermo quanto previsto al successivo punto 9 "Diritto di Recesso" in ordine alla riduzione di premio prevista in ragione della durata poliennale del contratto.

Costi gravanti direttamente sul *Contraente*

Il premio è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.

TIPOLOGIA DI COSTO	% del premio versato (al netto delle imposte)	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
Spese di acquisizione	30,0%	100,0%
Spese di gestione	20,0%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al premio pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'Intermediario) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

Appartamento di proprietà di superficie calpestabile di 80mq e con un garage di superficie minore o uguale a 30mq. Per una *Copertura* di 20 anni, il pacchetto *Incendio* ed Eventi Naturali ha un premio unico totale di 940,20 €.

Importi in Euro

Premio unico totale (al lordo delle imposte)	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall'Intermediario
940,20	384,54	230,72

AVVERTENZA:

Qualora la *Copertura Assicurativa* sia stata stipulata in abbinamento ad un *Contratto di Mutuo*, si evidenzia che in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del *Contratto di Mutuo*, *Credemassicurazioni* restituisce al *Contraente* la parte di premio unico totale pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta del *Contraente* fornisce la *Copertura* fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all'art. 1.5 delle *Condizioni di Assicurazione* per gli aspetti di dettaglio.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate (indicizzazione)

Non previsto.

8. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. *Credemassicurazioni* si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del *Sinistro*. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 1.6 delle *Condizioni di Assicurazione*.

9. Diritto di Recesso

AVVERTENZA:

Facoltà di recesso: il *Contraente*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di effetto dell'*Assicurazione*, ha facoltà di recedere dall'*Assicurazione* stessa.

AVVERTENZA:

Facoltà di recesso in corso di contratto: a partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*, il *Contraente* può recedere con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di *Recesso*.

ESEMPIO di *Recesso* in corso di contratto:

Data di decorrenza dell'*Assicurazione*: 01/01/2018

Data di scadenza dell'*Assicurazione*: 01/01/2030

Data a partire dalla quale è possibile inviare la comunicazione di *Recesso*: a partire dal 01/01/2022, ossia a partire dalla quarta ricorrenza annua (e fino a 60 giorni prima della successiva ricorrenza annua del 01/01/2023)

Prima data utile di efficacia del recesso e scioglimento del contratto: 01/01/2023.

Inoltre, si precisa che, in virtù della durata poliennale del contratto, la riduzione di premio praticata per i primi 5 anni, per i quali non è consentita al *Contraente* la facoltà di *Recesso* dal contratto, è pari al 5% rispetto ad analoga *Copertura* di durata annuale. Il premio indicato nel modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* si rinvia a quanto in dettaglio indicato all'art. 1.4 delle *Condizioni di Assicurazione*.

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

11. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto di *Assicurazione* è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

12. Regime fiscale

La polizza prevede per le garanzie della sezione "Danni ai Beni" l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: le *Condizioni di Assicurazione* prevedono che in caso di *Sinistro* il *Contraente* debba provvedere alla denuncia dei fatti a *Credemassicurazioni* entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni dettagliatamente descritte nelle *Condizioni di Assicurazione*.

In particolare, le istruzioni e le disposizioni inerenti la denuncia di *Sinistro* e le procedure liquidative sono riportate agli articoli dal 5.1 al 5.8 per la sezione Danni ai Beni.

AVVERTENZA: l'inosservanza o l'inadempimento del disposto delle predette norme può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, **devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:**

- **Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - Via L. Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia;**
- **via Fax al numero 0522/442041;**
- **via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it;**

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemassicurazioni.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).

Qualora l'esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della *Compagnia* o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell'impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all'**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- oppure trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it)

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all'IVASS reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami il *Contraente/Assicurato* può contattare il numero verde 800 273336.

15. Risoluzione delle controversie - arbitrato

La soluzione delle controversie con la procedura dell'arbitrato (art. 5.3 delle *Condizioni di Assicurazione*), può avvenire soltanto con l'accordo tra le parti.

AVVERTENZA: in ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della *Compagnia* (www.credemassicurazioni.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente*, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla *Compagnia* e che potranno essere richieste dal *Contraente*, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

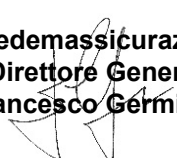
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della *Compagnia* non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale

Francesco Germini



Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

Abitazione

Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*;
- **Casa:** *Abitazione* unifamiliare o appartamento facente parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del *Fabbricato*.

Assicurato

La persona protetta dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di Assicurazione.

Atti di terrorismo

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Beni

Fabbricato, anche se di proprietà di terzi.

Box auto

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. E' compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo nucleo familiare.

Compagnia

Credemassicurazioni S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di *Assicurazione*.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione*.

Contratto Di Mutuo

Il contratto stipulato dal *Contraente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dalla Banca.

Copertura – Copertura Assicurativa

La garanzia assicurativa concessa ad un *Assicurato* dalla *Compagnia* Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la *Compagnia* Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla polizza.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

Danni indiretti

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *Sinistro*;
- dall'esborso di spese imprevedute in conseguenza di un *Sinistro*.

Fabbricato

L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, *Box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *Fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *Fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al *Fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del *Fabbricato* e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di *Fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione. Si considera *Fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni (con accesso comune dall'esterno) aventi area comune recintata sono considerate *Fabbricato* occupato da più famiglie.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale *Contraente*, composto da:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario;

- *Condizioni di Assicurazione*;
- Documento sul trattamento dei dati personali.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Forme di assicurazione - Valore Intero

Forma di assicurazione che prevede la *Copertura* del valore complessivo (relativamente al *Fabbicato*: "della superficie calpestabile interna complessiva in mq.") dei *Beni* assicurati calcolato in base al criterio di cui all'art. 5.5 delle *Condizioni di Assicurazione*; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

Franchigia / Scoperto

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (*Franchigia*) o in percentuale (*Scoperto*) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

Incendio

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Lastre

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

Modulo di Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di *Assicurazione*.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Recesso

Diritto dell'*Assicurato* di recedere dal contratto di *Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

Regola proporzionale

Nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *Somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *Modulo di Polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Relativamente al *Fabbicato* per "*Somma assicurata*" si intende più propriamente la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq.

Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

Residenza

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso.

Somma assicurata

Valore indicato sul *Modulo di Polizza*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione*.

Valore a nuovo

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbicato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

Valore allo stato d'uso

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbicato* con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

I dati contenuti nella presente Nota informativa relativamente al prodotto "Protezione Fabbicato" sono aggiornati all'11 maggio 2018.

Condizioni di Assicurazione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.1 Caratteristiche del Fabbriato

Fermo restando che la *Copertura Assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbriato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, il *Fabbriato* deve essere:

- 1) costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- 2) destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di *Assicurazione* di porzione di *Fabbriato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbriato* di cui la porzione assicurata fa parte.

1.2 Decorrenza e durata dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza* se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il presente contratto di *Assicurazione* cessa di avere effetto nei confronti del *Contraente* dalle ore 24 del giorno di scadenza (indicato nel *Modulo di Polizza*), senza tacito rinnovo.

1.3 Pagamento del premio

Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dal *Contraente* alla data di "decorrenza" (riportata sul *Modulo di Polizza*). Il premio deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

L'importo corrispondente al premio da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel *Modulo di Polizza* alla voce "premio unico totale". Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

1.4 Diritto di Recesso

A. Facoltà di Recesso

Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'*Assicurazione*, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione* stessa.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'*Assicurazione* a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di *Recesso* quale risulta dal timbro postale d'invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'*Assicurazione*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato al *Contraente* il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

B. Facoltà di Recesso in corso di contratto

A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*, il *Contraente* può recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di *Recesso*, verrà rimborsato al *Contraente* il premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la *Copertura Assicurativa* non ha avuto effetto. L'importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all'art. 1.5.

In virtù della durata poliennale del contratto, la riduzione di premio praticata per i primi 5 anni, per i quali non è consentita al *Contraente* la facoltà di *Recesso* dal contratto a ogni ricorrenza annua, è pari al 5% rispetto ad analoga *Copertura* di durata annuale. Il premio indicato nel modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

C. Modalità di esercizio del diritto di Recesso

In entrambi i casi, per esercitare il diritto di *Recesso* il *Contraente* può, alternativamente ed entro i predetti termini:

- (i) inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni*, a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata dal timbro postale;
- (ii) recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta l'*Assicurazione*, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*;
- (iii) inviare una comunicazione al recapito fax di *Credemassicurazioni* al numero 0522-442041.

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

1.5 Eventi relativi al Contratto di Mutuo

Qualora la *Copertura Assicurativa* sia stata stipulata in abbinamento ad un *Contratto di Mutuo*, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), il *Contraente* potrà scegliere se mantenere in essere l'*Assicurazione* ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In caso di risoluzione anticipata dell'*Assicurazione*, verrà restituito al *Contraente*, l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

Tale importo è calcolato per il premio puro (definito come la differenza tra il premio unico totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio unico totale – al netto di eventuali imposte – per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*Assicurazione*.

1.6 Rinuncia alla rivalsa

Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

1.7 Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

1.8 Determinazione superficie calpestabile interna

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari.

1.9 Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.

1.11 Foro Competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

1.12 Legge applicabile

Il presente contratto di *Assicurazione* è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

SEZIONE DANNI AI BENI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Protezione Fabbricato prevede l'acquisto obbligatorio del pacchetto "*Incendio ed eventi naturali*" e di almeno un altro pacchetto a scelta tra "*spargimenti di acqua*" e "*altre garanzie Fabbricato*".
Credemassicurazioni presta le garanzie sotto riportate sul *Fabbricato*, solo se espressamente richiamate nel *Modulo di Polizza*.

2 Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati

È prevista la *Forma di Assicurazione a Valore Intero* per la garanzia *Incendio*.

Il valore dei beni assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati all'art. 5.5 .

3 GARANZIA INCENDIO

3.1 Cosa assicuriamo

***Credemassicurazioni* indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato entro i limiti delle somme assicurate indicate nel *Modulo di Polizza* da:**

- a) *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- c) onda sonica determinata da aeromobili;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- e) fumi, gas e vapori;
- f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

***Credemassicurazioni* rimborsa, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per:**

- g) rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *Fabbricato*;
- h) la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *Fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per anno assicurativo pari ad € 1.500,00.

- i) riparare i danni arrecati al *Fabbricato* assicurato allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - per ordine dell'Autorità;
 - dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

***Credemassicurazioni* rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:**

- j) demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* (**escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto h) dell'art. 3.1 e nella garanzia particolare E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua”**).

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

- k) rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per anno assicurativo.

Credemassicurazioni riconosce:

- l) **una somma pari al 10% dell'indennizzo**, quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*. Relativamente alle Garanzie Particolari D – “Spargimenti di acqua” e E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua”, l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione e nel caso in cui le suddette garanzie siano state acquistate.

L'indennità non compete per la Garanzia Particolare C – “Fenomeno Elettrico”.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

GARANZIE PARTICOLARI

A. Eventi Socio-Politici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbicato* assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di terrorismo*.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di *Furto*, la presente Garanzia Particolare è operante solo per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati;
2. di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata;
4. di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.

I danni verificatisi in conseguenza di *Atti di terrorismo* sono garantiti **sino alla concorrenza massima di € 50.000 per il Fabbicato**.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200 per singolo *Sinistro*. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

B. Eventi Atmosferici

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbicato* assicurato (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al *Fabbicato* stesso) da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Beni*, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbicato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- causati da:
 - a) sovraccarico di neve, intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 - b) accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d) gelo, cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- subiti da:
 - e) piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne;
 - f) vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*:

- i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, *Lastre* in fibrocemento o cemento amianto;
- i danni subiti dal contenuto sono esclusi.

Il pagamento dell'indennizzo relativo a sinistri afferenti la garanzia particolare "EVENTI ATMOSFERICI" avverrà previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 200 per singolo *Sinistro*. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

C. Fenomeno elettrico

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da fenomeno elettrico agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti del *Fabbricato* assicurato;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del *Fabbricato* assicurato.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 200 e con limite di indennizzo di € 2.500 per singolo *Sinistro*.

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 400 per ogni *Sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

D. Spargimenti di acqua

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da spargimento di acqua:

1. proveniente da impianti (al servizio del *Fabbricato* assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale;
2. derivante da *Occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1;
3. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *Fabbricato* assicurato.

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) dovuti a umidità, stillicidio;
- b) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime;
- c) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrato, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d) derivanti da rotture causate da gelo.

Credemassicurazioni non rimborsa le spese:

- e) per la demolizione ed il ripristino di parti del *Fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata previa detrazione di una **Franchigia** di € 200 per singolo **Sinistro** con un limite di indennizzo per **Sinistro** di € 30.000.

E. Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua

Credemassicurazioni rimborsa, in caso di danno indennizzabile in base alla Garanzia Particolare "D – Spargimenti di Acqua" le spese sostenute per:

1. riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del **Fabbricato** assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
2. demolire e ricostruire le parti del **Fabbricato** assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del **Sinistro**.

La garanzia è prestata previa detrazione di una **Franchigia** di € 200 per singolo **Sinistro** con un limite di indennizzo di € 1.500 per annualità assicurativa.

F. Ricorso terzi da Incendio

Credemassicurazioni tiene indenne l'**Assicurato** – fino alla concorrenza di € 50.000 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da **Incendio**, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'**Assicurazione** è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di **attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, entro il **Massimale** stabilito e sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** stesso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** debbano rispondere a norma di legge.

3.2 COSA NON ASSICURIAMO

(Delimitazioni valide anche per le Garanzie Particolari)

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare Spargimenti di Acqua;
- d) causati o agevolati con dolo del **Contraente**, dell'**Assicurato** o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato all'art. 3.1 ultimo comma ed alla garanzia particolare F Ricorso terzi da **Incendio**);
- e) di smarrimento o di **Furto** dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- f) subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente Sezione.

4 GARANZIA CRISTALLI

4.1 Cosa assicuriamo

Credemassicurazioni rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle **Lastre** assicurate facenti parte del **Fabbricato**, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa al punto 4.2; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, dei familiari con essi conviventi o delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** debbano rispondere a norma di legge.

4.2 Cosa non assicuriamo

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di **Lastre**:

- a) causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- c) derivanti da crollo del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto all'art. 4.1 ultimo comma);
- e) che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;
- f) aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari ad € 1.500.

5 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

5.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge;
- b) fare denuncia scritta alla sede di *Credemassicurazioni* entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, utilizzando preferibilmente il modulo di denuncia di *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it;
- c) inviare, alla sede di *Credemassicurazioni* entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) presentare entro lo stesso termine – in caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, di *Furto*, *Rapina* o su richiesta di *Credemassicurazioni* – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*;
- e) denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- g) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

5.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da *Credemassicurazioni* o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria,

- b) fra due Periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su

istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 5.3.b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) dell'art. 5.4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.5 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita applicando i criteri di seguito descritti:

- a) per il *Fabbricato* e le *Lastre* si stima il *Valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *Valore allo stato d'uso*.

5.6 Assicurazione parziale – deroga alla *Regola Proporzionale*

Garanzia *Incendio* – *Fabbricato*

Se dalle stime fatte risulta che la superficie calpestabile interna del *Fabbricato* assicurato eccede del 20% quella dichiarata dall'*Assicurato*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie calpestabile interna dichiarata dall'*Assicurato* maggiorata del predetto 20% e la superficie calpestabile interna effettiva del *Fabbricato* assicurato.

5.7 Anticipo sugli indennizzi

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del **danno** da parte dell'*Assicurato*, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Garanzia *Incendio* del *Fabbricato* il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il *Valore allo stato d'uso*;

- b) entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 5.9.a, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 5.5.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto d) dell'art. 3.2 e al punto d) dell'art. 4.2.

I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto “Protezione Fabbricato” sono aggiornati all’ 11 maggio 2018.